

## **PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE NEL LAGO DI CAMPOTOSTO**

#### **Deliberazione del Consiglio direttivo 26 maggio 2004 n.24**

##### **ART. 1**

###### *Norme generali*

Nel Lago di Campotosto è consentita la pesca professionale.  
Per il suo esercizio è necessaria la licenza di tipo A.

##### **ART. 2**

###### *Esercizio della pesca professionale*

Per l'esercizio della pesca professionale è consentito l'uso di barche munite di motore; ogni barca deve mostrare uno specifico numero e deve servirsi di un unico attracco a terra, preventivamente autorizzato dall'Ente Parco e localizzato in prossimità dei centri abitati, al fine di consentirne agevolmente l'identificazione da parte delle Forze di Polizia.

##### **ART. 3**

###### *Limiti*

Ogni pescatore potrà pescare con un massimo di 10 reti da 1000 maglie, per una lunghezza non superiore di 350 mq.

Ogni maglia non potrà essere inferiore ad un'ampiezza di 35 mm.

Il motore della barca non potrà avere una potenza massima superiore a 15 cavalli.

##### **ART. 4**

###### *Divieti*

È vietata la pesca notturna: da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

L'Ente Parco, per motivi di salvaguardia degli ambienti lacustri o di singole specie animali o vegetali presenti nel Lago di Campotosto, sentita l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ed il Comune di Campotosto, può vietare o limitare, temporaneamente, la pesca professionale nel Lago o in particolari settori dello stesso.

L'Ente, per motivate esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle altre comunità animali e vegetali, può altresì limitare il numero di barche e di pescatori.

##### **ART. 5**

###### *Pesca al coregone*

La pesca al coregone è chiusa dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Non si possono pescare esemplari con una lunghezza inferiore ai 25 cm.

Al fine di agevolare la riproduzione del coregone si possono raccogliere le uova e il liquido seminale dal pescato; le uova possono essere fecondate e incubate in appositi apparati.

I pescatori provvederanno a liberare gli avannotti nel Lago di Campotosto, sotto il controllo dell'Ente Parco e degli altri Enti preposti.

E' fatto divieto, di vendere o portare via il coregone pescato senza prima aver fatto sul posto la spremitura degli stessi. E' fatto divieto di esportare qualsiasi quantità di uova.

Qualora, in base all'andamento stagionale, il periodo di raccolta delle uova si dovesse protrarre oltre il 15 dicembre, l'Ente Parco, sentita l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ed il Comune di

Campotosto, può prorogare la pesca al coregone con l'obiettivo di disporre di un adeguato stock di uova per la riproduzione della specie, garantendo comunque 30 giorni di chiusura della pesca alla specie.

#### **ART. 6**

##### *Pesca alla trota*

La pesca alla trota è praticabile secondo il calendario ittico regionale.

#### **ART. 7**

##### *Pesca alla tinca*

La pesca alla tinca è chiusa dal 1° giugno al 1° luglio.

Non si possono pescare esemplari con una lunghezza inferiore ai 20 cm.

#### **ART. 8**

##### *Pesca alle altre specie ittiche*

La pesca alle altre specie ittiche presenti nel Lago è disciplinata in base alle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 9**

##### *Sanzioni*

Fatte salve le sanzioni di carattere penale, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa di pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 600,00, in attuazione dell'art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e della legge n. 689 del 1981, salvo successivi adeguamenti disposti ex lege.

Chiunque effettua la pesca di esemplari di coregone, di tinca e di altra specie, di lunghezza inferiore ai limiti stabiliti, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00 ad esemplare.

Per la procedura amministrativa di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui alla delibera n. 13/98 del 23/04/1998 del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, relativa al Regolamento delle sanzioni amministrative del Parco.

Salvo le disposizioni di carattere penale, le reti, l'ittiofauna, le uova e il liquido seminale, oggetto di violazione al presente Regolamento, sono soggetti a sequestro amministrativo ai sensi del D.P.R. 29/07/1982, n. 571 e alla Legge 24/11/1981, n. 689. L'Ente Parco, in qualità di Autorità competente ai sensi della Legge 689/81, provvede ad emanare successivo atto di confisca, ovvero di restituzione, di alienazione o distruzione del materiale e di quanto sottoposto a sequestro amministrativo

#### **ART. 10**

##### *Rinvio*

Sarà cura del Comune di Campotosto disciplinare, in accordo con la Provincia dell'Aquila e gli altri Comuni interessati, il regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di pesca professionale e procedere al rilascio delle relative autorizzazioni.

#### **ART. 11**

##### *Durata*

Il presente Regolamento ha validità di un anno, a partire dalla data odierna, e potrà essere modificato alla luce dei risultati di uno specifico studio scientifico, commissionato dall'Ente Parco sul lago di Campotosto e sulla relativa comunità ittica.

Assergi, 26.05.2004

